



CITTÀ DI LUCCA

Regolamento Passi Carrabili

Approvato con delibera C.C. n. 87 del 06/08/2024

INDICE

- Art. 1 - Contenuto del Regolamento
- Art. 2 - Definizione di passo carrabile
- Art. 3 - Indicazione dei passi carrabili
- Art. 4 - Ubicazione dei passi carrabili
- Art. 5 - Disciplina degli accessi
- Art. 6 - Dimensioni dei passi carrabili
- Art. 7 - Pagamenti e Scadenze
- Art. 8 - Tipologie costruttive
- Art. 9 - Manutenzione del passo carrabile
- Art. 10 - Titolo autorizzativo
- Art. 11 - Prescrizioni
- Art. 12 - Responsabilità del richiedente il passo carrabile
- Art. 13 – Decadenza licenza
- Art. 14 – Revoca della licenza
- Art. 15 – Rinuncia all'autorizzazione
- Art. 16 – Diniego dell'autorizzazione
- Art. 17 – Ordinanza di ripristino
- Art. 18 – Sanzioni
- Art. 19 - Esenzioni
- Art. 20 - Disposizioni transitorie finali
- Art. 21 - Entrata in vigore

Articolo 1

Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, dal punto di vista tecnico, la concessione comunale di “passo carrabile” ai sensi del “*Nuovo Codice della Strada*”, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii., nonché ai sensi del “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.

Relativamente agli aspetti tributari riconnessi alla concessione di “passo carrabile” si rimanda alle normative vigenti in materia ed in particolare al “*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*” del Comune di Lucca, approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 27.04.2021 e modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 13/02/2024.

Relativamente agli aspetti tecnici relativi alle opere eventualmente connesse con l'apertura dell'accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di recinzione) si rimanda al Regolamento Edilizio ed alle vigenti normative in materia edilizia ed urbanistica.

Articolo 2

Definizione di passo carrabile

Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e dei manufatti atti a collegare un'area laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico (cfr. art. 3, comma 1 n. 37 del “*Nuovo Codice della Strada*”, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii.).

È inoltre inteso quale passo carrabile, anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Costituiscono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

Non costituiscono passi carrabili gli accessi ad immobili che non hanno caratteristiche di stazionamento e circolazione di veicoli, quali ad esempio negozi, uffici, ingressi pedonali ad abitazioni private.

Articolo 3

Indicazione dei passi carrabili

Ai sensi dall'art. 120, comma 1, lettera e) del “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*”, la presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale (*Fig. II 78 d.p.r. 495/1992*) indicante la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice.

Il segnale ha dimensioni normali di 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata

indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune.

L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

Articolo 4

Ubicazione dei passi carrabili

I passi carrabili devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dall'art. 46 del *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"* ed avere inoltre un'ubicazione tale da:

- non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
- non ostacolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile;
- in caso di locali o aree prospicienti su portici, il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata e la strada pubblica;
- nelle strade urbane il passo carrabile dista almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina, sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile, sia sul lato opposto, misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste ai punti precedenti, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;
- è consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui ai punti precedenti. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

Articolo 5

Disciplina degli accessi

Per motivi di sicurezza stradale, in funzione della classificazione delle strade, l'accesso alla proprietà privata dalla strada pubblica avviene con modalità diverse. Nelle strade con maggiore traffico e/o di maggiori dimensioni gli accessi sono progettati prevedendo corsie che hanno lo scopo di allontanare il punto di conflitto tra chi entra/esce dalla autorimessa e chi percorre la strada pubblica.

Per "accessi diretti", si intendono quegli accessi privi di tali corsie, che dalla strada pubblica conducono alla proprietà privata.

Non possono essere realizzati passi carrabili in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea o attraversamenti pedonali, etc.).

Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale e, comunque, ad una distanza non inferiore a 12 metri dalle intersezioni, in ogni caso che consenta una visibilità pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima in conformità all'art 46 comma 2 lett "a" e "c" del regolamento di esecuzione del cds.

Al fine di favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale ed eliminare la fermata in attesa sulla sede stradale dei veicoli in uscita o in ingresso dei passi carrabili, i cancelli o i portoni sono arretrati sino a garantire la sicurezza stradale e quindi ubicati oltre il suddetto tratto, anche per evitare l'arresto in attesa dei veicoli sulla sede stradale per uno spazio comunque sufficiente a garantire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Le sopraindicate prescrizioni saranno formalizzate in fase di istruttoria.

Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare l'arretramento degli accessi e l'utilizzo dei sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali, avvengano da strade senza uscita o con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possano determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione (art. 46 comma 4 del *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*).

Non sono consentiti nuovi passi carrabili, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del *"Nuovo Codice della Strada"*.

I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi, nel caso ciò non sia possibile, in sede di concessione degli stessi vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

Il segnale indicativo del passo carrabile provvisorio (art. 120 del *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*), ha le stesse caratteristiche del cartello di passo carrabile definitivo, integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Tutti gli accessi che si aprono su strade o aree private non sono assoggettati all'autorizzazione di cui al precedente art 2.

Articolo 6

Dimensioni dei passi carrabili

I passi carrabili hanno una larghezza compresa tra **2,50 metri e 4,00 metri** per gli edifici di civile abitazione e tra i **4,00 metri e gli 8,00 metri** per gli edifici destinati ad attività agricole, industriali e similari. La misura minima di larghezza sopra indicata per gli edifici di civile abitazione è eccezionalmente ridotta fino a **1,20 metri**, nel caso di obiettive

impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate. In sede di istruttoria verranno valutate le obiettive impossibilità.

La larghezza del passo carrabile sarà misurata in corrispondenza dei manufatti visibili e permanenti che lo individuano sulla strada o area pubblica o di uso pubblico (di cui in allegato gli schemi esplicativi). Nel caso in cui, detti manufatti, si trovino arretrati rispetto al filo della strada o di un area pubblica o di uso pubblico, la larghezza del passo carrabile sarà ugualmente misurata in loro corrispondenza.

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale ai sensi dell'art. 34 comma 2 del "*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*" e art.1 comma 824 della Legge 27 dicembre 2019 n.160.

ARTICOLO 7

Pagamenti e Scadenze

Il pagamento del Canone dovrà essere effettuato, come riportato nell'art. 39 comma 6 del "*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*", con le seguenti modalità:

- a) a mezzo piattaforma di cui all'art. 5, del Dlgs. n. 82/2005 ("Sistema PagoPa");
- b) con le modalità descritte nell'avviso di pagamento.

Il pagamento di cui sopra deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 Marzo di ciascun anno di riferimento, sulla base degli avvisi di pagamento predisposti dal Comune così come stabilito all'art. 39 comma 3 del "*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*".

Per le occupazioni di durata pari all'anno, si applica la tariffa standard annuale, mentre per ulteriori frazioni di durata inferiore all'anno, si applica la tariffa annuale proporzionata ai mesi di effettiva occupazione.

Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto; nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, di comproprietari, di usufruttuari o in caso di condominio minimo senza amministratore, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone, rimanendo in carico al richiedente della domanda ogni rivalsa.

Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidità passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Il pagamento del Canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato, a cura dell'amministratore, ove esistente, in qualità di rappresentante dello stesso, ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile.

Articolo 8

Tipologie costruttive

I passi carrabili sono di due tipi: a raso e a livelli sfalsati.

a) **A raso:** è realizzato senza opere edili in quanto la quota del marciapiede occupato dal passo carrabile è uguale a quella della zona interna destinata al parcheggio dei veicoli.

b) **A livelli sfalsati:** è realizzato con elementi che ne definiscono i contorni e la pavimentazione relativa all'area del marciapiede occupata dal passo carrabile è realizzata con materiale uguale a quello del marciapiede esistente.

Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede, indipendentemente dalla tipologia autorizzata, nel rispetto delle normative sull'abbattimento delle Barriere Architettoniche. Le spese saranno a cura del titolare della concessione.

Articolo 9

Manutenzione del passo carrabile

Ai sensi dell'art. 45 comma 8, del "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*", gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.

Ai sensi dell'art. 45 comma 9, del "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*", la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso. I titolari del passo carrabile inoltre, si dovranno adoperare affinché gli elementi di individuazione della concessione, indicati sul cartello (numero e data di concessione), siano sempre leggibili.

In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, sarà a spese dei proprietari l'adeguamento e l'allineamento in altezza dei passi carrabili esistenti.

Articolo 10

Titolo autorizzativo

I passi carrabili sono autorizzati dall'Amministrazione comunale mediante licenza rilasciata a tempo indeterminato e disciplinata dal presente regolamento.

La domanda per la licenza di passo carrabile, può essere presentata:

- dal proprietario dell'immobile in caso di singole unità;
- da uno dei comproprietari, all'uopo scelto, in caso di un condominio minimo e quindi senza un amministratore;
- dall'usufruttuario dell'immobile oggetto della domanda di passo carrabile;
- dall'amministratore condominiale, in caso di un condominio che preveda tale figura;
- dal legale rappresentante in caso di società o di associazioni;

Per ogni licenza di passo carrabile, realizzato con opere visibili e permanenti, l'interessato dovrà corrispondere al Comune un canone annuo, secondo le misure previste dal "*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*".

Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, etc., la domanda dovrà essere preceduta dalla richiesta di un parere tecnico preventivo all'ufficio Comunale preposto al rilascio dei Passi Carrabili e dall'inoltro, all'ufficio dell'Edilizia privata, degli elaborati tecnici necessari alla presentazione del titolo abilitativo edilizio ai sensi della vigente normativa in materia.

La domanda di Passo Carrabile, autenticata con marca da bollo, dovrà essere corredata da:

- estratto cartografico con l'individuazione dell'area di accesso;
- planimetria in scala adeguata, dello stato di fatto, indicante la larghezza della strada, la presenza di ostacoli o alberature e di altri accessi;
- planimetria in scala adeguata, dello stato di progetto, indicante la localizzazione e la quantità dei manufatti da realizzare con le indicazioni necessarie per la corretta definizione dell'intervento proposto;
- documentazione fotografica dello stato attuale;
- ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria.

A protezione dei passi carrabili può essere autorizzata, su parere dell'Ufficio Traffico e previa presentazione di richiesta da parte del proprietario, la realizzazione della segnaletica orizzontale (zebrature) agli estremi laterali del passo carrabile e situata ad una distanza dall'apertura dello stesso non superiore a mt. 1,00.

L'acquisto, l'installazione/realizzazione e la manutenzione di tutti i manufatti e della segnaletica orizzontale sono a carico del richiedente.

Articolo 11 **Prescrizioni**

Ogni licenza si intende subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare, dettate nell'apposito atto:

- sono a carico del titolare della licenza tutte le spese relative alla modifica e alla manutenzione dei marciapiedi esistenti, finalizzate a consentire l'accesso all'area destinata alla sosta e alla realizzazione dell'eventuale segnaletica orizzontale e verticale;
- sono a carico del titolare della licenza tutte le riparazioni, di qualsiasi genere, compresa la manutenzione delle eventuali opere costruite per la realizzazione del passo carrabile;
- per il titolare dell'autorizzazione sussiste l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carrabile al fine di permettere agli utenti della strada di individuare la zona interessata dal divieto di sosta in modo chiaro ed inequivocabile.
- la licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del cds;
- dovranno essere osservate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in qualunque modo attinenti alla licenza stessa;
- il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di passo e dal diritto al risarcimento di altri danni che dovesse subire per effetto della licenza;
- il titolare, in caso di rinuncia all'uso di un accesso per l'immissione di veicoli dalla strada pubblica o privata di uso pubblico, ad un fondo o ad un fabbricato laterale, dovrà comunicarlo tramite apposita documentazione;
- in caso di revoca o di rinuncia della licenza, il titolare avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese, nei modi e nei termini fissati dall'Amministrazione comunale, tutti i lavori occorrenti alla rimozione di eventuali opere installate e al ripristino del suolo pubblico o privato ad uso pubblico in caso di manomissione;

- la cessazione degli effetti del pagamento del Canone è subordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione Comunale, della documentazione che accerti il ripristino dello stato dei luoghi;
- la licenza è personale e l'eventuale passaggio ad altro utente è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, previa richiesta congiunta dei due soggetti interessati o a seguito di idonea documentazione unilaterale che attesti la titolarità di fatto come indicato all'art. 13, ove applicabile, del “*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*”;
- tutte le spese relative al rilascio della licenza, nessuna esclusa ed accertata, saranno a carico del richiedente ed avente titolo;
- la concessione di passo carrabile è sempre modificabile o revocabile da parte dell'Amministrazione Comunale senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità.

Articolo 12

Responsabilità del richiedente il passo carrabile

Il richiedente la concessione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

Articolo 13

Decadenza della licenza

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- l'inadempienza delle condizioni previste dal relativo atto di rilascio e dalle norme stabilite nel presente Regolamento;
- le previsioni contenute nell' art. 15, ove applicabili, del “*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*”.

Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente regolamento per la revoca.

Articolo 14

Revoca della licenza

La licenza di passo carrabile è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune di Lucca, senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità.

La revoca della licenza può aver luogo nei casi previsti dal presente regolamento e nei casi elencati all'art. 11 del “*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*”.

Nell'eventualità che la strada su cui insiste il passo carrabile, passi da proprietà Comunale a proprietà di altro Ente, l'autorizzazione sarà revocata in quanto decade la competenza dell'Amministrazione Comunale al rilascio della licenza stessa.

Con il provvedimento di revoca della licenza sarà assegnato al titolare un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero delle opere poste in essere per la realizzazione del passo carrabile e di ripristino della strada pubblica o di uso pubblico; decorso tale termine

dette opere saranno eseguite d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente da effettuarsi a norma della Legge 14/04/1910, n. 639.

Il provvedimento di revoca sarà notificato in via amministrativa.

Articolo 15

Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare della licenza, può sempre rinunciare all'occupazione mediante comunicazione trasmessa al Comune di Lucca utilizzando le medesime modalità ammesse per la presentazione di una nuova domanda.

Ad ogni modo la rinuncia all'autorizzazione dovrà essere comunicata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è cessata l'occupazione di passo carrabile.

Ove la rinuncia non avvenga entro tale termine, il titolare è tenuto al pagamento dell'intero canone annuale. Il rimborso del canone eventualmente corrisposto, è limitato al solo periodo di mancata occupazione e fa fede la data dalla comunicazione della rinuncia e non l'eventuale termine presunto.

Articolo 16

Diniego di autorizzazione

L'autorizzazione ai passi carrai può essere negata quando in contrasto alle indicazioni del presente Regolamento e allorché comporti pregiudizio alla sicurezza pubblica e alla fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di interesse pubblico.

Articolo 17

Ordinanze di ripristino

Accertata una qualsiasi forma abusiva di passo carrabile, gli utenti saranno diffidati a regolarizzare, ove possibile, la licenza e le relative opere ad essa connessa, intraprendendo tutte le azioni di tutela previste per legge. A tal fine verrà assegnato un congruo termine, trascorso il quale sarà notificata l'ordinanza di ripristino e una contravvenzione ai sensi dell'art. 378, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, senza pregiudizio di ogni altra azione a salvaguardia dei diritti del Comune.

Articolo 18

Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni stabilite dal "*Nuovo Codice della Strada*" e dal relativo "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*", riguardante i passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del "*Nuovo Codice della Strada*" e degli articoli Art. 41 e Art. 42 del "*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*".

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento diverse da quelle già specificate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 19

Esenzioni

Qualora l'accesso alla strada o all'area pubblica o di uso pubblico, riguardi l'accesso a terreni privi di costruzioni infisse stabilmente al suolo, la licenza di passo carrabile è esente dal pagamento di canone alcuno.

Sono inoltre esenti:

- le licenze rilasciate allo Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le licenze rilasciate destinate in uso esclusivo a soggetti portatori di handicap come da art. 37 comma 1 lettera o) del "*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*".
- Aree cimiteriali di cui all'art. 37 comma 1 lettera e) del "*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*"

Tutti gli accessi che si aprono su strade o aree private non sono assoggettati all'autorizzazione di cui al precedente art. 2.

Articolo 20

Disposizioni transitorie finali

Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ed ancora in corso di istruttoria, si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente.

Per tutto quello non riportato nel presente Regolamento, si rimanda al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*" e ss.mm.ii..

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della Delibera di approvazione.

È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con il presente regolamento.